R_CALABR|AAA0ABE|RGP2025|PROT. N. 0002513|29/01/2025

Consiglio regionale della Calabria

GRUPPO CONSILIARE PARTITO DEMOCRATICO

Proposta di legge

"Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne."

RELAZIONE

La proposta di legge riguardante la costituzione di Unioni dei Comuni montani e la fusione di Comuni montani e disposizioni urgenti per l'attuazione della SNAI costituiscono un ulteriore elemento di impegno a sostegno delle Aree Interne della Calabria in una fase caratterizzata dal crescente inverno demografico che investe, da molti anni ormai, la gran parte del territorio calabrese e lo spostamento di popolazione verso i centri urbani con la "fuga" dei giovani fuori Regione.

A tutto questo si aggiunga l'indebolimento graduale e progressivo dei servizi, a cominciare da quelli essenziali quali la Sanità. l'Istruzione ed il Trasporto Pubblico Locale che introducono ulteriori elementi di preoccupazione ad una condizione resa difficile anche dal progressivo invecchiamento della popolazione che determina nuove richieste di welfare "di prossimità" che sono lungi dall'essere soddisfatte.

Ed anche i progressivi tagli alle finanze, già deboli, degli Enti Locali, a cominciare dai piccoli Comuni montani, determinano l'impossibilità di affrontare criticità assai più forti e dirompenti delle deboli disponibilità finanziarie.

Da qui il necessario, utile , indispensabile approfondimento su una prospettiva che possa determinare una nuova consapevolezza istituzionale e politica nelle rappresentanze delle Aree interne e montane spingendo in avanti un processo solidaristico che unica le comunità, a cominciare da quelle più piccole, non soltanto nella gestione di funzioni importanti e significative che realizzino economie di scala ma anche di costruire, con uno sforzo progettuale di alto profilo, nuovi percorsi ed itinerari che aiutino le comunità a risollevarsi ed a fuoriuscire da una condizione apparentemente senza ritorno.

Studi approfonditi ci dicono che Unioni montane e nuovi Comuni per effetto di fusione possono ottimizzare risorse umane ed economiche, garantire più efficienza ed efficacia nei servizi e fornire quelle risposte che in "solitudine" sarebbero impossibili.

Un nuovo impianto istituzionale, dunque, da consegnare al sistema delle Autonomie Locali ed alle comunità locali delle Aree Interne e della Montagna della Calabria per consentire una nuova ed avanzata governance, moderna, capace di superare egoismi, localismi, arretratezza in linea con le realtà più avanzate del Paese.

La possibilità assai ampia per i Comuni della Calabria (sarebbero ben n. 324 i Comuni interessati) consente una riflessione ad ampio spettro e ad ogni latitudine sul valore di una scelta che va vissuta nella cornice di una nuova responsabilità che i tempi attuali interpellano ed esigono.

Dentro la sfida della ripresa a regime dell'attuazione SNAI, del rilancio della S.R.A.I., delle Green Communityes, delle Comunità Energetiche Rinnovabili, viene a situarsi questa proposta di legge che è aperta al contributo delle altre forze presenti nel Consiglio regionale e che, con noi, in uno sforzo coralmente ed unitariamente vissuto possono ritrovarsi, per offrire a questa larghissima parte del territorio della Calabria uno strumento agile, moderno, realmente in grado di far "parlare" dal basso le comunità locali.

La proposta di legge indica all'art. 1 l'oggetto e le finalità che si propone in attesa di una disciplina organica che riguardi la Montagna e le Aree Interne della Calabria; all'art. 2 viene definito l'ambito territoriale interessato attraverso le Aree SNAI e SRAI attualmente vigenti ed individuate con la DGR n. 215/2018.
Nello stesso articolo viene indicato in n. 3 Comuni per poter costituire una Unione montana ed anche l'indicazione minima della popolazione interessata che non deve essere inferiore a 5mila abitanti.
Il successivo art. 3 individua le norme per il funzionamento degli organismi delle Unioni montane, le rappresentanze consiliari con tutela delle minoranze, la composizione delle Giunte in ragione della grandezza delle Unioni montane, la funzione importante degli Statuti non soltanto per le procedure di costituzione ma anche per le modalità di recesso da parte dei Comuni.
In questo senso l'art. 4 chiaramente indica le modalità di recesso che determinano, alla fine del procedimento, la perdita di qualsiasi beneficio ricevuto quando il Comune faceva parte dell'Unione montana.
Le funzioni delle Unioni montane trovano chiara ed aggiornata indicazione all'art. 5 in linea con gli strumenti della programmazione nazionale e comunitaria mentre il successivo art. 6 prevede incentivi regionali, provenienti dal bilancio regionale con i parametri di cui al comma 2 dello stesso art. 6 e con le risorse provenienti dallo Stato che favoriscano e stimolino i processi di costituzione delle Unioni montane; l'art. 7 norma le modalità di scioglimento e recesso dalle Unioni montane.
Si è prevista la costituzione della Conferenza delle Unioni montane, all'art. 8, quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e della programmazione nelle Unioni montane.
I successivi articoli 9,10,11,12, per la prima volta, normano i procedimenti di fusioni nei Comuni montani che ricadono, anche in questo caso, dentro la "perimetrazione" della DGR 215/2018.
Essi prevedono le modalità di attivazione da parte dei Consigli comunali che nella richiesta di fusione richiedono anche lo studio di fattibilità tecnica ed economica al Consiglio regionale della Calabria che, a tal fine, costituisce, secondo quanto indicato all'art. 11, un Comitato apposito, senza alcun compenso per i componenti, per la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica.
Dopo la redazione dello studio di fattibilità tecnica ed economica sarà la competente Commissione del Consiglio regionale, secondo le indicazioni e le modalità dell'art. 12, ad esprimere motivato giudizio di meritevolezza dopo il quale partirà la procedura per il necessario ed obbligatorio referendum consultivo che dovrà avere il consenso di tutte le popolazioni interessate.
L'art. 13 è stato inserito per velocizzare alcuni urgenti e necessari interventi in materia di Sanità (realizzazione aree per elisoccorso ed interventi di telemedicina) già previsti e non ancora realizzati nelle quattro Aree SNAI della programmazione 2014/2020.
L'art. 14 individua apposti contributi, utilizzando l'attuazione della legge regionale n. 15/2006 s.m.i. in caso di fusione dei Comuni e l'ambito di applicazione di cui al decreto del Ministro dell'Interno del 6.08.2024.
L'art. 15, infine, esplicita che la normativa proposta non ha nuovi oneri a carico del bilancio regionale.

RELAZIONE FINANZIARIA

Relazione tecnico - finanziaria

La presente proposta di legge non comporta nuovi o maggiori oneri finanziari a valere sul bilancio regionale, in quanto contiene disposizioni a carattere ordinamentale. Le fonti di finanziamento e gli spazi di disponibilità finanziaria utilizzabili sono da fondi dello Stato (FOSMIT) nel limite massimo delle risorse compatibili e disponibili e dai fondi previsti dalla l.r. n. 15/2006.

Quadro di riepilogo analisi economico finanziaria

(allegato a margine della relazione tecnico finanziaria art. 39 Statuto Regione Calabria

Tabella 1 - Oneri finanziari:

Articolo	**Descrizione spese**	**Tipologia** **I o C**	**Carattere Temporale** **A o P**	**Importo**
1	Non comporta spese in quanto definisce oggetto e finalità della legge	//	//	//
2	Non comporta oneri in quanto definisce le Unioni dei Comuni, gli ambiti territoriali omogenei e i requisiti per la costituzione	//	//	//
3	Non comporta spese in quanto elenca le norme sul funzionamento delle Unioni montane	//	//	//
4	Non comporta spese in quanto definisce le modalità di recesso dall'Unione dei comuni montani	//	//	//
5	Non comporta spese in quanto disciplina le funzioni delle Unioni montane	//	//	//
6	Non comporta ulteriori spese in quanto finanziato con fondi statali (FOSMIT)	//	//	//
7	Non comporta spese in quanto disciplina lo scioglimento delle Unioni montane e le modalità di recesso	//	//	//
8	Non comporta spese in quanto istituisce la Conferenza delle unioni montane	//	//	//
9	Non comporta spese in quanto promuove la fusione dei Comuni montani	//	//	//
10	Non comporta spese in quanto regola le procedure di fusione dei Comuni	//	//	//
11	Non comporta spese in quanto costituisce il Comitato per le fusioni dei Comuni montani a titolo gratuito	//	//	//
12	Non comporta spese in quanto elenca i compiti della regione	//	//	//
13	Non comporta spese in quanto reca disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi in materia di Sanità previsti dagli A.P.Q. nelle Aree SNAI 2014/2020	//	//	//
14	Non comporta ulteriori spese in quanto finanziato con la l.r. n. 15/2006	//	//	//
15	Reca la clausola di invarianza finanziaria	//	//	//

Tabella 2 - Copertura finanziaria:

Programma / capitolo	**Anno 2025**	**Anno 2026**	**Anno 2027**	**Totale**
	//	//	//	//

"Norme in materia di istituzione delle unioni dei comuni montani e delle fusioni dei comuni montani e disposizioni urgenti per l'attuazione della Strategia Nazionale per le Aree Interne."

Art. 1
(Oggetto e finalità)

1. Nelle more dell'approvazione di una disciplina organica di valorizzazione, tutela e sviluppo della montagna, con la presente legge la Regione Calabria disciplina l'istituzione delle unioni dei comuni montani e le fusioni dei comuni montani.
2. Sono oggetto specifico della presente legge:
   a) l'adeguamento della forma associativa tra comuni montani alla normativa statale vigente di cui all'articolo 32 del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267 (Testo unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali);
   b) la razionale distribuzione ed esercizio delle funzioni amministrative nei territori montani alla luce dei criteri di unicità, semplificazione, adeguatezza, prossimità al cittadino, non sovrapposizione e non duplicazione delle stesse.

Art. 2
(Unioni montane - ambito territoriale omogeneo - costituzione)

1. L'unione di comuni costituita in territorio montano è denominata **Unione montana.**
2. Le Unioni montane sono costituite di diritto tra i Comuni, montani e parzialmente montani, ricompresi nelle aree S.N.A.I. e S.R.A.I. della Regione Calabria per come individuati nella D.G.R. n. 215 del 5 giugno 2018.
3. Ciascun Comune può far parte di una sola Unione. Le Unioni di Comuni possono stipulare convenzioni tra loro, o con Comuni singoli o associati esterni all'Unione stessa.
4. Resta ferma la facoltà dei Comuni montani di aderire alle Unioni di cui al comma 1 nel rispetto della normativa nazionale di riferimento.
5. Ciascuna Unione montana, ai fini di quanto previsto dalla presente legge:

a. deve essere costituita da **non meno di tre Comuni** ed avere una popolazione **non inferiore a 5.000 abitanti;**
b. prevedere nello Statuto la composizione del Consiglio, le modalità di elezione del Presidente tra i Sindaci dei Comuni associati, le competenze, le modalità di funzionamento degli organi dell'Unione montana, la denominazione, la sede e l'organizzazione degli Uffici dell'Unione montana, le forme di collaborazione con gli altri enti locali.

Art. 3
(Norme sul funzionamento dell'Unione montana)

1. Le Unioni montane sono disciplinate, per quanto non previsto dalla presente legge, dall'articolo 32 del d.lgs. 267/2000.
2. Ciascuna Unione montana ha autonomia statutaria e potestà regolamentare.
3. Sono organi dell'Unione montana il Consiglio, il Presidente e la Giunta, nonché l'organo di revisione economico-finanziaria.
4. Gli organi dell'Unione, Presidente, Giunta e Consiglio, sono formati, senza nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica, da amministratori in carica dei Comuni associati e ad essi non possono essere attribuite retribuzioni, gettoni e indennità o emolumenti in qualsiasi forma percepiti. Il Presidente è scelto tra i Sindaci dei Comuni associati e la Giunta tra i componenti dell'esecutivo dei comuni associati. Il Consiglio è composto da un numero di consiglieri definito nello Statuto, eletti dai singoli consigli dei Comuni associati tra i propri componenti, garantendo la

rappresentanza delle minoranze senza alcuna interferenza delle maggioranze consiliari e assicurando la rappresentanza di ogni comune.

5. La Giunta, nominata dal Presidente, è composta dallo stesso Presidente e da un numero di Assessori, non superiore a 3 per le Unioni con più di nove consiglieri e formate da tre Comuni, da 4 Assessori per le Unioni fino a 6 Comuni, da 7 Assessori per le Unioni formate da 7 Comuni fino a 10 Comuni ed oltre;
6. L'organo di revisione economico-finanziaria è costituito ai sensi dell'articolo 234, commi 3 e 3 bis, del d.lgs. 267/2000.
7. Lo Statuto dell'Unione montana individua la sede e le funzioni svolte dall'Unione, le competenze degli organi, le modalità per la loro costituzione e funzionamento, i criteri generali per l'organizzazione dei servizi e degli uffici, la disciplina generale dei rapporti finanziari e delle forme di collaborazione tra l'Unione ed i comuni interessati, nonché la durata dell'Unione. Lo Statuto definisce altresì le procedure per lo scioglimento dell'Unione e per il recesso da parte dei comuni partecipanti ed i relativi adempimenti, inclusa la definizione dei rapporti tra l'Unione e il comune uscente. La disciplina del recesso deve comunque garantire la continuità dello svolgimento delle funzioni e dei rapporti di lavoro del personale che presta servizio a qualsiasi titolo presso l'ente.

Art. 4
(Modalità di recesso dalla unione dei comuni montani)

1. La manifestazione di volontà di recedere ed il recesso dall'Unione montana devono avvenire secondo le seguenti modalità:
   a) il consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione evidenziando i motivi che hanno determinato la volontà di recedere;
   b) il Presidente dell'Unione montana entro i successivi trenta giorni pone all'ordine del giorno del consiglio dell'Unione l'esame della decisione assunta dal comune recedente con la relativa motivazione. Il Consiglio dell'Unione montana assume le necessarie iniziative per favorire la permanenza del Comune e le comunica al Comune medesimo;
   c) il Consiglio comunale del Comune recedente assume una deliberazione con la quale conferma o revoca la propria volontà di recedere, tenuto conto delle comunicazioni del Consiglio dell'Unione montana; con la conferma del recesso il Comune, automaticamente, perde ogni beneficio determinato dalla presenza nella Unione montana.

Art. 5
(Funzioni delle Unioni montane)

1. L'Unione montana esercita le competenze di tutela e promozione della montagna attribuite in attuazione delle disposizioni di cui all'articolo 44, comma secondo, della Costituzione e della normativa vigente in favore dei territori montani.
2. L'Unione montana esercita inoltre:
   a) le funzioni amministrative nelle materie di cui ai commi terzo e quarto dell'articolo 117 della Costituzione conferite ai Comuni che, in ragione della specificità delle zone montane, devono essere esercitate in forma associata;
   b) le funzioni e i servizi propri dei Comuni che gli stessi deliberano di esercitare tramite l'Unione con particolare riferimento alla polizia locale, ai servizi di amministrazione, gestione e controllo nonché ' alla gestione dell'ambito distrettuale sociale, nonché il coordinamento e gestione dei processi di digitalizzazione dei servizi pubblici locali;
   c) le funzioni conferite dalla Regione concernenti la salvaguardia, la promozione e lo sviluppo della Montagna e delle aree interne;
   d) la promozione e la valorizzazione di interventi per la salvaguardia e la valorizzazione della Montagna attraverso il Fondo per lo Sviluppo delle Montagna Italiane (FOSMIT).

3. L'Unione montana può altresì svolgere, su richiesta dei piccoli comuni montani, le funzioni di programmazione in materia di sviluppo socio-economico dei piccoli comuni stessi, ai sensi della legge 6 ottobre 2017, n. 158 (Misure per il sostegno e la valorizzazione dei piccoli comuni, nonché disposizioni per la riqualificazione e il recupero dei centri storici dei medesimi comuni).
4. L'Unione montana costituisce, per le politiche regionali, il punto di riferimento dei servizi di prossimità al cittadino, a presidio del territorio montano, nel rispetto dei principi costituzionali di sussidiarietà, adeguatezza e differenziazione.
5. Al fine di favorire la permanenza delle popolazioni nelle zone montane, la Regione può destinare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, specifiche risorse alle Unioni montane, stabilendo priorità e premialità all'interno di programmi di intervento derivanti da finanziamenti europei, nazionali e regionali per la realizzazione di attività collegate al mantenimento dei servizi essenziali nelle aree montane.
6. Al fine di assicurare la manutenzione straordinaria dei beni, la Regione può destinare, nei limiti dello stanziamento di bilancio, alle Unioni montane di cui alla presente legge specifici fondi individuati tra le risorse del Fondo Sviluppo e Coesione 2021-2027.

Art. 6
(Incentivi regionali per le gestioni associate dei comuni montani)

1. La Regione favorisce il processo di riorganizzazione istituzionale delle aree interne e montane incentivando l'esercizio associato da parte delle Unioni montane in coerenza con le norme della presente legge, nonché con specifici finanziamenti previsti annualmente nella legge di bilancio regionale e con le risorse provenienti dallo Stato prevedendo premialità nei bandi regionali per i Comuni che svolgono le funzioni fondamentali in forma associata.
2. La Giunta regionale, al fine di favorirne l'attività, concede alle Unioni montane, costituite ai sensi della presente legge un contributo annuo per il finanziamento delle spese correnti, ripartito in base ai seguenti criteri:
   a) estensione del territorio montano;
   b) numero delle funzioni comunali esercitate in forma associata dall'Unione montana;
   c) numero di comuni dell'Unione montana;
   d) popolazione facente parte dell'Unione montana;
   e) indice di spopolamento.

Art. 7
(Scioglimento delle Unioni montane - modalità recesso)

1. Lo scioglimento dell'Unione montana si verifica di diritto in seguito alla deliberazione di non approvazione dello statuto da parte dei comuni che rappresentano, numericamente, almeno il 50% dei comuni dell'Unione o almeno il 70% della popolazione ivi residente come risultante dall'ultimo censimento Istat, ovvero in caso di mancata costituzione degli organi dell'Unione montana.
2. I Comuni che hanno aderito ad una Unione montana non possono recedere dalla stessa per almeno 10 anni dalla costituzione della stessa ovvero dalla data di adozione dello Statuto dell'Unione montana.

Art. 8
(Conferenza delle Unioni montane)

1. E' istituita la Conferenza delle Unioni montane quale organo permanente di monitoraggio sullo stato di attuazione degli interventi e della programmazione nelle Unioni montane.
2. E' presieduta dal Presidente della Giunta regionale o suo Assessore delegato ed è composta dai Presidenti delle Unioni Montane, dal Presidente di UNCEM Calabria o da suo delegato, dal Dirigente

generale del Dipartimento Politiche della Montagna e dal Direttore generale dell'Azienda regionale Calabria Verde.

3. La funzione di Segretario della Conferenza è svolta dal Dirigente della competente struttura regionale; le attività di segreteria sono svolte da personale regionale appartenente alla stessa struttura.
4. La Conferenza opera senza alcun onere a carico della Regione e delle Unioni montane.

Art. 9
(Fusione dei Comuni montani)

1. La Regione Calabria promuove la fusione dei Comuni mediante forme di accompagnamento amministrativo e sostegno economico e finanziario al fine di razionalizzare e rendere efficiente il sistema delle Autonomie Locali nelle Aree Interne e della Montagna della Calabria.

Art. 10
(Attivazione delle procedure di fusione da parte dei Comuni)

1. I Comuni montani facenti parte delle Aree S.N.A.I. e S.R.A.I., per come già individuate dalla Regione Calabria con la D.G.R. n. 215 del 5.06.2018, possono attivare le procedure di fusione per come di seguito:
   - delibere consiliari dei Comuni interessati che manifestano la volontà della fusione, con la maggioranza dei 2/3 di ogni Consiglio comunale, nella quale sia contenuta la contestuale richiesta alla Regione Calabria di accompagnare l'attivazione della procedura mediante uno studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica che verifichi l'impatto sulle popolazioni interessate ed i benefici.

Art.11
(Costituzione Comitato per le fusioni dei Comuni montani)

1. Al fine della redazione dello studio preliminare di fattibilità tecnica ed economica di cui al successivo art.12 è costituito apposito Comitato per come di seguito:
   a) 2 componenti del C.A.L. tra cui il Presidente o suo delegato ed n. 1 componente Elettivo ovvero Sindaco di Comune delle Aree Interne;
   b) 1 componente UNCEM Delegazione Calabria – Presidente o suo delegato;
   c) 1 componente Segretariato Generale;
   d) 1 componente Area Processo Legislativo ed Assistenza Giuridica;
   e) 1 componente esperto – art. Unico, comma3, l.r. 8.06.1996 n. 13.
2. La partecipazione al Comitato non dà diritto alla corresponsione di alcuna indennità, rimborso spesa, gettone di presenza o altri emolumenti comunque denominati.

Art. 12
(Compiti della Regione)

1. La Regione Calabria ovvero il Consiglio regionale nei successivi 120 giorni dalla ricezione delle delibere consiliari di cui al precedente art. 10 conferisce apposito incarico per la redazione dello studio di fattibilità di cui ai precedenti art.10 ed art. 11. ed i cui esiti dovranno pervenire entro sei mesi dal conferimento medesimo per essere inoltrati, nei successivi 60 giorni, ai soggetti di cui al comma 2 del presente articolo.

2. La competente Commissione del Consiglio regionale dovrà pronunciare un motivato giudizio di meritevolezza in ordine agli esiti dello studio di fattibilità di cui al precedente art. 10 che ne giustifichi le ragioni di opportunità storica, culturale, sociale, economica e di funzionalità istituzionale entro 60 giorni dalla ricezione dello studio di fattibilità; il giudizio di meritevolezza dovrà essere trasmesso al Consiglio regionale per gli adempimenti di cui al Capo II Titolo II della legge regionale 5 aprile 1983 n.13 s.m.i.
3. Il Consiglio regionale procede all'indizione del referendum consultivo obbligatorio secondo quanto previsto dal Capo II e III del Titolo II della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 s.m.i.;
4. Il comma 2 dell'art. 44 della legge regionale 5 aprile 1983 n. 13 s.m.i. viene così riformulato:" 2. *Nelle ipotesi di referendum consultivo obbligatorio disciplinate dall'articolo 40, la proposta referendaria si intende accolta nel caso in cui la maggioranza dei voti validamente espressi sia favorevole alla medesima* ***in tutti i Comuni interessati,*** *anche qualora non abbia partecipato alla votazione la maggioranza degli aventi diritto*".

Art. 13
(Disposizioni urgenti per la realizzazione degli interventi in materia di Sanità previsti dagli A.P.Q. nelle Aree SNAI 2014/2020)

1. Al fine della realizzazione degli interventi già previsti negli A.P.Q. delle Aree S.N.A.I. del Reventino-Savuto, Grecanica, Sila e Presila crotonese e cosentina, Versante Ionico- Serre, riguardanti la realizzazione delle aree per l'elisoccorso e il rafforzamento della telemedicina, il Direttore generale del Dipartimento Agricoltura, per come individuato dalla D.G.R. n. 662 del 10.12.2022,convoca, nei successivi 30 giorni dall'entrata in vigore della presente legge, il "Tavolo dei Sottoscrittori" di ogni Area sopra richiamata per procedere ad apposito cronoprogramma per la realizzazione degli interventi indicati nel presente articolo.

Art. 14
(Norme transitorie e finali)

1. Fatte salve le contribuzioni per le fusioni dei Comuni previste dalla normativa statale, la Regione eroga, per dieci anni successivi alla fusione stessa, appositi contributi straordinari nella misura prevista dal Programma regionale di riordino territoriale di cui all'articolo 20 della legge regionale 24 novembre 2006 n. 15 s.m.i..
2. A decorrere dall'anno 2024, le modalità, i criteri ed i termini per il riparto e l'attribuzione dei contributi spettanti ai Comuni facenti parte delle fusioni realizzate negli anni 2014 e successivi sono quelli contenuti nel decreto del Ministro dell'Interno del 6 agosto 2024.

Art. 15

(Clausola di invarianza finanziaria)

1. All'attuazione della presente legge si provvede nell'ambito delle risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente e senza nuovi o maggiori oneri a carico del bilancio regionale.

F.to Domenico Bevacqua
F.to Ernesto Francesco Alecci
F.to Amalia Cecilia Bruni
F.to Francesco Antonio Iacucci

F.to Raffaele Mammoliti
F.to Giovanni Muraca